

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
DIREZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI A FUNE  
REP. N. .... DEL .....

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA  
GESTIONE DELL'AEROPORTO CORRADO GEX DI SAINT-CHRISTOPHE (AO)**

L'anno duemilaquattro il giorno 29 del mese di dicembre in Saint-Christophe (AO), con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

**TRA**

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, di seguito denominata "**Regione**", in qualità di ENTE CONCEDENTE con sede in Saint-Christophe (Aosta), Località Grand Chemin, n. 34 rappresentata dall'Ing. Antonio POLLANO, nato a Aosta il 27.06.1965, nella sua qualità di Direttore della Direzione Grandi infrastrutture e Impianti a fune, presso la sede della Regione, in forza della delega del Presidente della Regione n. 2409/SGT del 06.08.2003, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente,

**E**

la società Aeroporto Valle d'Aosta s.p.a. – Aéroport du Val d'Aoste s.p.a., siglabile "A.V.D.A. s.p.a.", di seguito denominata "**Concessionaria**", con sede in Comune di Saint-Christophe, loc. Aeroporto, codice fiscale n. 91046840079, rappresentata dal Sig. Francesco CIMMINELLI, nato a Monte Giordano (CS) il 20.07.1936, nella sua qualità di Presidente,

*PREMESSO*

- che, per l'affidamento della gestione, nel 1999 era stata esperita una procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. 158/95, che aveva consentito di individuare la società Air Vallée S.p.A. quale affidataria del servizio;
- che l'affidamento ad Air Vallée, attualmente in regime di proroga, scadrà in data 31 dicembre 2004;
- che di fatto, essendo l'aeroporto Corrado Gex una infrastruttura regionale, non esiste una normativa di settore direttamente applicabile;
- che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

- che, in tale assetto normativo, la Regione Valle d'Aosta si può configurare quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza sul territorio e rispetto all'attività della società di gestione aeroportuale;
- che nel caso specifico, essendo la Regione Autonoma Valle d'Aosta Ente proprietario del sedime aeroportuale e delle infrastrutture su di esso erette, la normativa di riferimento, applicata per analogia, è costituita dalla suddetta L. 537/93, che prescrive la costituzione di società di capitali miste (art. 10 comma 13) e rimanda, per le norme di attuazione, ad uno specifico regolamento, successivamente adottato con il DM 521/97;
- che il regolamento di attuazione ex DM 521/97, concernente l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali, stabilisce all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- che la Delibera CIPE 24 aprile 1996, cui l'art. 7 comma 3 del DM 521/97 rimanda per i contenuti del contratto di programma:
  - ✓ individua, agli artt. 8 e 13, tra i contenuti del contratto di programma, i criteri di determinazione delle tariffe e gli standard qualitativi delle prestazioni da garantire agli utenti;
  - ✓ consente, all'art. 19, di regolamentare le materie del contratto di programma nell'ambito di altri strumenti di regolazione (quali ad esempio convenzioni o contratti di servizio);
- che, alla luce dei recenti sviluppi normativi, nonché degli orientamenti giurisprudenziali in materia, la Regione, per il rinnovo dell'affidamento, ha previsto la costituzione di una società mista cui affidare in concessione la gestione dell'aeroporto, in relazione alla quale è stata espletata una procedura di gara di tipo ristretto, ai sensi del D.Lgs. 157/95, per la ricerca del socio privato di detta società;
- che la società Air Vallée spa è risultata aggiudicataria della gara per la ricerca del socio privato della società di gestione aeroportuale, esperita ai sensi del D.Lgs. 157/95;
- che la società di gestione così costituita, denominata "A.V.D.A. s.p.a.", ha presentato la propria domanda corredata da un programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti e il relativo piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al D.M. 521/97;
- che la società "A.V.D.A. s.p.a." ha ottenuto l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto regionale Corrado Gex;

*SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE*

#### **Art. 1 - (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, di seguito nominata per brevità "Convenzione".

## **Art. 2 - (Struttura della Convenzione)**

1. La Convenzione si articola in quattro parti:

ART. 1 - (PREMESSE)

ART. 2 - (STRUTTURA DELLA CONVENZIONE)

### **PARTE I: DURATA E OGGETTO**

ART. 3 - (DURATA)

ART. 4 - (OGGETTO)

ART. 5 - (DESCRIZIONE DEL SERVIZIO)

ART. 6 - (PROVENTI DI GESTIONE)

ART. 7 - (CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO)

ART. 8 - (REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E DELLA CONVENZIONE)

ART. 9 - (ESTERNALIZZAZIONI)

### **PARTE II: IMPEGNI DELLE PARTI**

ART. 10 - (IMPEGNI DELLA CONCESSIONARIA)

ART. 11 - (OBBLIGO VERSO GLI ENTI DI STATO)

ART. 12 - (REGIME DEI BENI)

ART. 13 - (SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI RICONSEGNA DEI BENI)

### **PARTE III: VIGILANZA E CONTROLLO**

ART. 14 - (ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO)

ART. 15 - (SISTEMA DI MONITORAGGIO)

ART. 16 - (COMITATO TECNICO PARITETICO DI GESTIONE)

### **PARTE IV: DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 17 - (RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE)

ART. 18 - (REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE)

ART. 19 - (GARANZIE FINANZIARIE)

ART. 20 - (CONTROVERSIE)

ART. 21 - (DOMICILIO LEGALE E FISCALE)

ART. 22 - (ONERI E SPESE CONTRATTUALI)

ART. 23 - (RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI)

ART. 24 - (EFFICACIA DELLA CONVENZIONE)

ALLEGATI

### **PARTE I: DURATA E OGGETTO**

**Art. 3 - (Durata)**

1. L'affidamento della gestione dell'aeroporto regionale Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta) è concesso alla società "A.V.D.A. s.p.a." per la durata di anni trenta e dovrà esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
2. Alla scadenza dell'affidamento la Concessionaria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni disciplinate nella Convenzione, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.

#### **Art. 4 – (Oggetto)**

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto regionale Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta) ed ha per oggetto:
  - la gestione delle infrastrutture aeroportuali in relazione all'attività più strettamente aeronautica;
  - l'effettuazione delle attività di handling, per la gestione dei servizi a terra (assistenza aeroportuale) che riguardano gli aeromobili, i passeggeri, le merci, con particolare riferimento alle prestazioni collegate alle operazioni di imbarco e di sbarco dei passeggeri, alla custodia, al carico ed al trasporto dei bagagli e delle merci;
  - l'erogazione dei servizi accessori per attività di tipo terziario, comprendenti l'attività svolta direttamente o indirettamente dalla Concessionaria;
  - le attività di *Operatore AFIS (Aerodrome Flight Information Service)* e *ARO (Air traffic service Reporting Office)* sull'Aeroporto Regionale "Corrado Gex" di Saint-Christophe (Aosta) e tutto quanto necessario per il corretto espletamento dello stesso, da eseguire nei modi e nei termini specificati dal bando di gara e da quanto previsto nella Convenzione;
  - l'espletamento, in qualità di stazione appaltante, delle procedure per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.

#### **Art. 5 – (Descrizione del servizio)**

1. Il servizio impegna la Concessionaria a gestire l'aeroporto garantendone il funzionamento ed utilizzando i beni e le attrezzature conferite in uso dalla Regione, di cui all'allegato 1a, oltre a quelle di proprietà, di cui all'allegato 1b. L'affidamento a terzi di alcuno dei servizi oggetto della presente convenzione dovrà previamente essere autorizzato dalla Regione.
2. In particolare il servizio riguarda:
  - a) il mantenimento dell'apertura della struttura al traffico commerciale nazionale ed internazionale secondo gli orari pubblicati su AIP Italia (vedi Circolari ENAC APT-01 del 20/05/1999, AEL-01 del 10/06/1999, APT-08 del 07/05/2001) e l'effettuazione delle registrazioni ed il controllo del traffico aeroportuale secondo le normative in vigore con utilizzo di software di sistema idonei per la gestione del traffico passeggeri.

I software dovranno consentire di gestire la prenotazione dei voli, la fase di imbarco con il relativo bagaglio, l'allocazione dei posti e del bagaglio con il centraggio del velivolo e il rintracciamento dei bagagli smarriti;

- b) la gestione globale dei servizi di handling ad aerei, passeggeri, bagagli, merci, e posta, nonché soccorso, allerta sanitaria ed antincendio, secondo le norme del Ministero degli Interni; la Concessionaria ha altresì l'obbligo di realizzare e di mantenere in buono stato, ai sensi della normativa vigente, la segnaletica orizzontale e verticale prevista sul «Land side» e sull'«Air side» aeroportuali;
- c) la sottoscrizione di adeguate polizze assicurative RCT della responsabilità di imprenditore aeroportuale in senso lato, a copertura adeguata dei rischi connessi all'attività da svolgere, per responsabilità in caso di eventi dannosi derivanti dalla gestione dell'Aeroporto e quale operatore dell'Handling, sulla base dei titoli concessori rilasciati dalla Regione, in quanto proprietaria (cfr. art. 17 e allegato 2);
- d) l'assistenza AFIS (Aerodrome Flight Information Service), in concessione dall'ENAV, e ARO (Air traffic service Reporting Office), con personale adeguato e nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite da detto Ente;
- e) la “security” (vigilanza e sicurezza) e la “safety” (assenza di pericolo o rischio) in generale dell'Aeroporto, in via continuativa, secondo l'orario di apertura generale fissato dalla Regione e concordato con gli Enti preposti (ENAC, ENAV, ecc.) e quello effettivo riportato dai pertinenti NOTAM (Notice to Airmen) richiesti dalla Concessionaria, come stabilito dalla vigente normativa in materia, nonché il coordinamento dei servizi di Polizia, Dogana, Finanza e Vigilanza privata, ove necessaria, ai fini della “security”, per i voli in ambito CEE ed internazionali;
- f) la predisposizione della documentazione di gara (Progetto, Bando, Lettera di Invito e Capitolato d'Oneri) e l'espletamento (prequalifica, valutazione e aggiudicazione), in qualità di stazione appaltante, di tutte le procedure concorsuali finalizzate alla realizzazione degli interventi di ampliamento e di ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali nonché di rinnovo e di upgrading degli impianti che non siano realizzati direttamente dalla Regione.
- g) il controllo di regolarità formale sulle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente punto f).

3. Ai sensi dell'art 9 della L.R. 7/99 come modificata dalla L.R. 24/00, il dirigente della struttura regionale del servizio antincendio individua, nel rispetto delle norme internazionali, la dotazione minima di personale, nonché la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendio aeroportuale. Il servizio è assicurato alle tariffe praticate dal Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.

4. La Concessionaria dovrà inoltre assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali utilizzati per l'espletamento del servizio, di proprietà o conferiti in uso dalla Regione, in particolare provvedendo, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive:

- ✓ alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature;
- ✓ alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti;
- ✓ alla pulizia di tutte le infrastrutture aeroportuali di pertinenza.

Nel caso di interventi che comportino penalizzazione all'attività aeroportuale o che modifichino sostanzialmente lo stato degli immobili e/o degli impianti, la Concessionaria dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dalla Regione, a meno che non ricorrano motivi di particolare urgenza, nel qual caso gli interventi da effettuare saranno concordati direttamente con la Regione, ai fini della garanzia delle condizioni di sicurezza.

5. Per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature:
  - a. sono considerati di natura ordinaria tutti gli interventi di manutenzione a carattere ricorrente, contenuti nei manuali d'uso e di manutenzione o, se non programmati, finalizzati ad assicurare il regolare funzionamento del bene, interamente spesabili nell'esercizio;
  - b. sono considerati di natura straordinaria tutti gli interventi di manutenzione, di norma capitalizzati, di carattere migliorativo, in grado di determinare un aumento della produttività o della sicurezza e/o un allungamento della vita utile del bene.
  
6. Per quanto riguarda i beni immobili, ai sensi della Legge 457/78, si definiscono:
  - ✓ interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - ✓ interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
  
7. Per l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, NON prevedibili, dei beni di proprietà regionale di cui all'allegato 1a, autorizzati dalla Regione sulla base di un preventivo presentato dalla Concessionaria, saranno erogati finanziamenti aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui all'art. 7, previa opportuna rendicontazione dei costi sostenuti. La Concessionaria è tenuta a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto indicante gli interventi di manutenzione straordinaria prevedibili.
  
8. Allo scopo di gestire le problematiche aeroportuali contingenti e quelle che si potranno verificare nel corso della Concessione, connesse anche alla mobilità di mezzi e persone all'interno della struttura, nonché di proporre e perseguire soluzioni migliorative, finalizzate a regolamentare le diverse attività degli utilizzatori della medesima in condizioni di sicurezza, in data 10/12/2001, con Delibera di Giunta Regionale n. 4701, è stata costituita la Commissione Mista Permanente per l'Aeroporto Valle d'Aosta (CMPAVA).

La commissione è composta da almeno un rappresentante di ciascuno dei seguenti soggetti:

- ✓ Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune (Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e Affari Europei);
- ✓ Direzione Protezione Civile (Dipartimento Risorse Naturali, Corpo forestale, Protezione Civile e Antincendio);
- ✓ Gestore della struttura aeroportuale;
- ✓ Aeroclub Valle d'Aosta;
- ✓ Scuola Regionale di Paracadutismo Sportivo.

#### **Art. 6 – (Proventi di gestione)**

Costituiscono proventi di gestione e fanno capo alla Concessionaria le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché dalla utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi, con particolare riferimento:

- ✓ alle tasse aeroportuali (approdo, sosta, partenze di aeromobili), da concordare con le autorità preposte, nel rispetto degli importi applicati sugli aeroporti nazionali di pari categoria, rivalutabili, secondo l'inflazione annua, alla scadenza di ciascun anno di servizio;
- ✓ alle tasse di imbarco per passeggeri, di cui all'art. 1 lettera b) della Legge 324/76, ed agli eventuali contributi per copertura dei servizi di sicurezza erogati dalla struttura aeroportuale;
- ✓ alla tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla Legge 117/74, giusto quanto previsto all'art. 6 commi 3 e 4 della Legge 324/76;
- ✓ ai proventi derivanti da attività di assistenza generica (segnalazione di parcheggio, frenaggio, parcheggio notturno, parcheggio di emergenza, royalties per la gestione del rifornimento di carburante);
- ✓ alle eventuali royalties derivanti dall'esternalizzazione delle attività diversificate non aviation eseguite in ambito aeroportuale;
- ✓ ai canoni eventualmente percepiti da soggetti terzi per l'utilizzo di locali ed aree all'interno del sedime aeroportuale o ad esso pertinenti;
- ✓ alla Concessionaria è infine riconosciuta la facoltà di richiedere un equo corrispettivo a chiunque svolga attività occasionale a fine di lucro sul sedime aeroportuale.

#### **Art. 7 – (Corrispettivo e modalità di pagamento)**

1. Il corrispettivo a carico della Regione è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dalla Concessionaria per l'esercizio dei servizi oggetto della Concessione. L'importo annuo del corrispettivo, da intendersi al netto d'IVA al (20%), è stabilito in:

<b>EURO</b>	<b>ANNO</b>
1.330.000,00 (unmillionetrecentotrentamila/00)	2005
1.340.000,00 (unmillionetrecentoquarantamila/00)	2006
1.350.000,00 (unmillionetrecentocinquantamila/00)	2007.....2034

2. Il corrispettivo annuo è erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. La liquidazione dei relativi importi è disposta dalla Regione, previo accertamento che la Concessionaria:
- a) abbia garantito il regolare funzionamento dello scalo e l'erogazione del servizio in condizioni di efficienza, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione;
  - b) osservi le disposizioni vigenti in materia di trasporto aereo, quelle della legislazione sociale e le norme contrattuali di lavoro.

3. Le modalità di pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 potranno essere riviste in caso di modifiche nelle disponibilità finanziarie intervenute nel Bilancio della Regione.
4. Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dalla legislazione vigente.
5. Il corrispettivo contrattuale è aggiornato annualmente a partire dal secondo anno, in misura corrispondente al tasso di inflazione rilevato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, utilizzando come parametro l'indice misurato con riferimento al mese di ottobre.

#### **Art. 8 - (Revisione del corrispettivo e della Convenzione)**

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'aeroporto, le parti si impegnano a verificare l'opportunità di rivedere gli obblighi contrattuali contenuti nella Convenzione entro la scadenza di ogni quinto anno di vigenza contrattuale. Nel caso in cui non venissero concordate modifiche si farà riferimento alla Convenzione precedentemente vigente.
2. La Regione ha la facoltà di rinegoziare le condizioni della Convenzione nel caso in cui l'aeroporto venga inserito in una categoria ICAO superiore all'attuale.
3. Le parti si impegnano a negoziare compensazioni rispetto alle condizioni previste nella Convenzione in seguito ad interventi infrastrutturali nel caso in cui questi comportino una interruzione imprevista dell'agibilità dello scalo superiore a 15 giorni.

#### **Art. 9 - (Esternalizzazioni)**

1. È consentita, previa autorizzazione della Regione, l'esternalizzazione di attività accessorie alla fornitura dei servizi a soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive.
2. Nei rapporti con la Regione, la Concessionaria risponde in via esclusiva, salvo rivalsa, di eventuali danni o inadempienze provocati da terzi.
3. I rapporti di esternalizzazione di cui al comma 1 devono contenere la clausola di rispetto degli standard qualitativi previsti nella Carta dei Servizi di cui all'allegato 4 e degli altri obblighi contrattuali, non possono avere durata superiore a quella della concessione e devono prevedere la risoluzione di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.

### **PARTE II: IMPEGNI DELLE PARTI**

#### **Art. 10 - (Impegni della Concessionaria)**

1. Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio (artt. 4 e 5), la Concessionaria si impegna a:
  - a) porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie ad ottenere le autorizzazioni, certificazioni, licenze, nulla-osta o permessi da parte della pubblica autorità, necessari per lo svolgimento del servizio stesso, documentandosi sui tempi necessari al relativo rilascio, anche tenendo presenti le esigenze di vettori operanti in modo regolare e continuo sull'aeroporto, e sostenendo l'onere finanziario della formazione/certificazione del proprio personale;

b) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati, direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, al fine di promuovere lo sviluppo intermodale dei trasporti;

c) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;

d) erogare con continuità e regolarità nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza.

2. La Concessionaria si impegna a garantire il mantenimento dell'Aeroporto nell'attuale Categoria ICAO ed a porre in essere tutte le azioni necessarie per il suo inserimento nella Categoria ICAO più avanzata, agevolando l'attuazione del programma di ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali e l'installazione degli ausili alla navigazione aerea.

3. La Concessionaria deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati, così come individuato nell'allegato 3, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La Concessionaria deve prendere in carico il personale dipendente del Gestore uscente ed altresì assicurare l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria. La Concessionaria dovrà assicurare l'adozione, nell'espletamento del Servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio e delle persone che utilizzano le strutture aeroportuali di pertinenza. Sarà a carico della Concessionaria qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai propri dipendenti.

4. La Concessionaria si impegna a rispettare i termini della convenzione tra la Regione e l'Aeroclub.

5. La Concessionaria non subentra al precedente gestore nei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti attività accessorie alla gestione, già assentiti dalla Regione, in essere alla data del subentro ad eccezione dei contratti ritenuti essenziali per la prosecuzione dell'attività.

6. La Concessionaria garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla Carta dei Servizi, di cui all'allegato 4, adottata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con legge 11 luglio 1995, n. 273, con particolare riferimento agli standard di qualità offerti all'utenza, nonché della Circolare ENAC APT-12 del 2/5/2002.

7. Periodicamente, con la frequenza di seguito indicata, la Concessionaria sottopone alla Regione la seguente documentazione:

- fotocopie delle polizze RCT, di cui all'allegato 2, e degli attestati dei relativi pagamenti (all'atto delle sottoscrizioni e dei rinnovi periodici);
- elenco del personale addetto al servizio con relative mansioni (entro il mese di gennaio di ciascun anno ed entro il mese successivo alle eventuali variazioni);

- rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni verificatisi a persone e/o cose nell'ambito aeroportuale di pertinenza (entro 24 ore dal verificarsi dell'evento a mezzo fax);
- certificazione relativa alla regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (annualmente);
- certificazione relativa all'attività di volo svoltasi sull'aeroporto e al numero dei passeggeri transitati, in termini di movimenti, passeggeri, posta e merci (entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del mese di riferimento);
- certificazione relativa alle cause di eventuali dirottamenti, ritardi e mancata effettuazione di servizi (entro 24 ore dal verificarsi dell'evento a mezzo fax);

#### **Art. 11 – (Impegni della Concessionaria verso gli Enti di Stato)**

1. La Concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.
2. La Concessionaria, mette a disposizione i locali e le aree necessarie all'espletamento dei compiti dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare, su richiesta degli stessi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 5, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.
3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il canone dovuto alla Concessionaria è determinato, su proposta della stessa, dalla Regione.

#### **Art. 12 – (Regime dei beni)**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 4, l'affidamento della gestione dell'aeroporto comporta il conferimento in uso alla Concessionaria delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale o comunque connessi alla gestione, nonché delle eventuali attrezzature funzionali all'erogazione del servizio, elencate nell'allegato 1a.
2. Per l'espletamento del servizio, la Concessionaria ha la facoltà di utilizzare anche beni, impianti e attrezzature di proprietà, di cui all'allegato 1b, nonché quelli dalla stessa acquistati nel corso del periodo di durata della concessione.
3. Tutti i beni concessi in uso alla Concessionaria devono essere utilizzati dalla stessa in via esclusiva per l'espletamento dell'attività oggetto della concessione, salvo specifico accordo con la Regione. È considerata attività estranea qualsiasi attività non pertinente in senso stretto ai servizi oggetto della concessione.
4. Le opere realizzate sul sedime aeroportuale nel corso del periodo di durata della concessione si considerano di proprietà dei soggetti che ne hanno sostenuto i relativi costi sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.
5. Le parti provvedono tempestivamente all'aggiornamento dell'allegato 1 in occasione di modifiche nella consistenza dei beni funzionali all'erogazione del servizio determinate da acquisti, realizzazioni di nuovi immobili o impianti o dismissioni di vario genere.

6. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l'intera durata della concessione, la Concessionaria assume gli obblighi che il Codice della Strada ed il relativo Regolamento pongono in capo all'Ente proprietario per quanto attiene ai poteri ed ai compiti previsti dall'art. 14 del D. lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
7. Con riferimento al D.Lgs. 18/99 ed alla Delibera CIPE 04/08/2000, si intendono infrastrutture, beni e servizi connessi all'espletamento dell'handling:
- le infrastrutture centralizzate (sistema bagagli, gestione/distribuzione carburante, depurazione acque, sistemi informatici centralizzati, ecc.);
  - i beni di uso comune, intesi come tutte le aree ed i locali di uso comune, ossia i beni non frazionabili la cui utilizzazione deve essere gestita e coordinata a livello centrale; in particolare, questi sono:
    - ✓ le piazzole e tutte le altre aree operative;
    - ✓ la viabilità di piazzale;
    - ✓ le aree di sosta breve (lato air side);
    - ✓ l'area di accumulo mezzi e risorse;
    - ✓ le hall e le altre aree di movimentazione passeggeri;
  - i beni in uso esclusivo (beni eventualmente concessi dalla Concessionaria in uso esclusivo ad un operatore terzo, quali, ad esempio, il banco check-in, ecc.);
  - gli impianti aeroportuali (beni e servizi generali per l'esercizio dell'Aeroporto, quali, ad esempio, le vie di accesso lato esterno, i controlli dei varchi d'accesso e la telesorveglianza, la rete idrica, la rete di illuminazione, i servizi igienici, il pronto soccorso, ecc.).

#### **Art. 13 – (Scadenza della concessione e modalità di riconsegna dei beni)**

1. Alla scadenza della Concessione o in caso di revoca o di decadenza, la Regione, in contraddittorio con la Concessionaria, redige un verbale di riconsegna dei beni riportante la consistenza e il relativo stato d'uso e conservazione.
2. La Regione comunica alla Concessionaria un termine perentorio per la riparazione dei danni eventualmente riscontrati sui beni, scaduto il quale può provvedere la Regione stessa rivalendosi sulla Concessionaria.
3. Al termine della concessione la Regione acquisisce:
  - ✓ la piena disponibilità, libera da pesi e limitazioni, delle aree, degli immobili, degli impianti e delle attrezzature, nonché delle altre opere conferite in uso alla Concessionaria;
  - ✓ la proprietà dei beni immobili e delle eventuali opere non amovibili realizzate dalla Concessionaria o dai suoi aventi causa sul sedime aeroportuale o sulle relative pertinenze ancorché in autofinanziamento.

Al concessionario non spetta alcun indennizzo per le opere da lui realizzate ed acquisite al patrimonio della Regione ai sensi del presente articolo.
4. La Regione acquisisce altresì a titolo gratuito le eventuali opere realizzate dalla Concessionaria, a seguito di intervenuto ampliamento del sedime attuale, sulle aree entrate a far parte della struttura aeroportuale durante il periodo di vigenza contrattuale.

5. I beni mobili, gli impianti e le attrezzature acquistate nel periodo di affidamento dalla Concessionaria rimangono di proprietà dell'acquirente, salvo il diritto di prelazione della Regione nell'acquisto degli stessi e passano alla Regione al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del collegio arbitrale. In caso di inadempienza la nomina dell'arbitro mancante è demandata al presidente del Tribunale di Aosta e le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del collegio, è nominato dal presidente del Tribunale di Aosta.
6. È comunque in facoltà della Regione rientrare in possesso di aree, locali e beni di cui all'allegato 1a, che nel corso del periodo di durata della concessione si rendessero necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con semplice preavviso da comunicarsi alla Concessionaria con almeno sessanta giorni di anticipo, fatto salvo l'obbligo di corrispondere un equo indennizzo.

### **PARTE III: VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **Art. 14 - (Attuazione del Programma di Intervento)**

1. La Concessionaria presenta alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo al primo, una relazione sullo stato di attuazione del Programma di intervento, comprensivo del Piano degli investimenti e del Piano economico-finanziario, di cui all'allegato 5, indicando separatamente quanto previsto nel Master Plan, quanto previsto in sede di offerta dal socio privato e gli eventuali ulteriori investimenti a carico della Concessionaria. Nella relazione dovranno essere riportati i riferimenti alle variazioni ed agli aggiornamenti, proposti in coerenza con il programma originario e in considerazione dell'andamento delle attività aeroportuali.
2. Le opere da realizzare, le variazioni e gli aggiornamenti sono approvati dalla Regione, che ne verifica la conformità al programma di intervento, nonché la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.
3. La Concessionaria sottopone alla preventiva approvazione della Regione le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle opere in corso di realizzazione.
4. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della Concessionaria, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettere f) e g).

#### **Art. 15 - (Sistema di monitoraggio)**

1. Al fine di accertare la regolare erogazione del servizio, il rispetto degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi, nonché l'efficienza e lo stato di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, la Regione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e ispezioni, in ogni momento e senza preavviso.
2. Ai sensi della delibera CIPE 4/8/00, la Concessionaria si obbliga a realizzare una rigorosa separazione contabile che consenta l'individuazione dei costi e dei ricavi effettivi

dei singoli servizi offerti ed a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno, anche su supporto informatico, il prospetto di cui all'allegato 6.

3. La Concessionaria si obbliga a collaborare con la Regione per le verifiche tecniche, economiche e gestionali relative alla corretta applicazione degli obblighi derivanti alla Concessionaria stessa dalla presente Convenzione.
4. Nel caso di irregolarità nell'erogazione del servizio, è facoltà della Regione chiedere il ripristino delle condizioni contrattualmente previste. In caso di mancato adempimento entro il termine massimo di 15 giorni, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio addebitando alla Concessionaria inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento per i maggiori danni, con escussione parziale o totale della garanzia di buona esecuzione.
5. Le seguenti irregolarità nell'erogazione comporteranno l'applicazione delle sanzioni indicate:
  - a) mancata apertura al traffico dell'aeroporto: penale di Euro 5.000,00 per ogni giornata di chiusura della struttura, non giustificata da particolari eventi meteorologici, eccezionali ed imprevedibili, e/o da accordi intrapresi specificatamente fra le parti;
  - b) mancato rispetto degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi: penale di Euro 500,00 per ogni non conformità rilevata;
  - c) ritardata esecuzione di servizi pattuiti: penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
  - d) ritardata trasmissione della documentazione prevista all'art. 5 comma 6, all'art. 10 comma 6, all'art. 14 comma 1 ed all'art. 15 comma 2: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 16 - (Comitato tecnico paritetico di gestione)**

1. Al fine di facilitare la gestione della Convenzione, nello spirito di cooperazione a cui le parti si ispirano, sarà costituito un "Comitato tecnico paritetico di gestione" con funzioni di verifica e controllo, di seguito denominato per brevità "Comitato", al quale partecipano:
  - ✓ due rappresentanti della Regione, designati dall'Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e Affari Europei;
  - ✓ due rappresentanti della Concessionaria.
2. Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti di riconosciuta esperienza nel settore, con funzioni consultive e senza diritto di voto, nominati di comune accordo dalle parti.

Le parti possono delegare al Comitato i seguenti compiti:

- ✓ la valutazione delle modalità di adempimento delle prestazioni di cui all'art. 5, nonché delle eventuali proposte di varianti;
- ✓ la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali di cui all'art. 10;
- ✓ il monitoraggio dello stato di attuazione del Programma di intervento di cui all'art. 14;
- ✓ il monitoraggio del servizio e la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 15;
- ✓ ogni altra valutazione in ordine alla gestione della Convenzione.

## PARTE IV: DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 17 - (Responsabilità ed assicurazione)

- 1 La Concessionaria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della Concessione.
- 2 Su tutti i beni destinati, direttamente o indirettamente, alla gestione aeroportuale, la Concessionaria sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore da determinare di intesa con la Regione contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; degli impianti di combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali (cfr. allegato 2).
- 3 La Concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e a terzi (cfr. allegato 2).
- 4 Nella polizza di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà pagato dalla compagnia assicuratrice alla Regione, salvo che quest'ultima non autorizzi il pagamento a favore della Concessionaria, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla Concessionaria stessa.
- 5 In entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 <sup>imp. beni</sup> dovrà essere convenuto che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo della Regione.
- 6 I massimali relativi alle polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono soggetti a revisione biennale in misura corrispondente al tasso di inflazione rilevato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, utilizzando come parametro l'indice misurato con riferimento al mese di ottobre, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.
- 7 Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere aggiuntivo dovrà intendersi a carico della Concessionaria.

### Art. 18 - (Revoca e decadenza della Concessione)

1. Nei casi previsti dal codice della navigazione, nell'ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, in caso di mancata presentazione del Piano degli investimenti nei termini indicati, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti, o di grave immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la Concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, la Regione, con provvedimento motivato, può disporre la decadenza della concessione e contestualmente nominare un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.
2. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse tornano in possesso della Regione i beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche

le opere e gli impianti realizzati dalla Concessionaria. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla Concessionaria, la Regione corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione.

3. La Regione, previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 5, assegna alla Concessionaria un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni e individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della Concessionaria a pena di decadenza, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.
4. La Regione dichiara, senza diffida o procedimento giudiziario, la decadenza automatica della concessione in caso di dichiarazione di fallimento della Concessionaria.
5. A seguito della decadenza della Concessione, la Regione nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell' articolo 1218 del codice civile, per danni causati da azione od omissione della Concessionaria.
6. Alla Concessionaria decaduta non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

#### **Art. 19 - (Garanzie finanziarie)**

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la Concessionaria, entro trenta giorni dalla registrazione del presente atto, costituisce una cauzione a favore della Regione, a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, di importo pari al 5% del valore annuo del corrispettivo, IVA esclusa. L'importo della cauzione è aggiornato annualmente in coerenza con le variazioni annuali del corrispettivo.  
L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
  - a) di aver preso visione della presente Convenzione e di tutti gli atti in esso richiamati;
  - b) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - c) di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
2. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 3, la Regione autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della Concessionaria e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della Concessionaria stessa o dei suoi agenti.
3. La Regione può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla Concessionaria, fatto salvo comunque il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 20 - (Controversie)**

1. Fatte salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria o amministrativa, le controversie concernenti il rapporto concessorio anche scaduto sono devolute in via esclusiva ad un collegio di tre arbitri, designati:

- uno dalla Regione;
- uno dalla Concessionaria;
- uno, con funzioni di presidente del collegio, eletto di comune accordo tra le parti.

In caso le parti non raggiungano un accordo sulla nomina dell'arbitro nei trenta giorni dalla notifica di domanda di arbitrato, e anche in difetto della designazione di una delle parti, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale che ha sede ad Aosta. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

2. La Regione si intende comunque sollevata da ogni responsabilità e rimane estranea ad ogni controversia che interessi la Concessionaria, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente Convenzione.

#### **Art. 21 - (Domicilio Legale e Fiscale)**

1. Agli effetti della presente convenzione, la Concessionaria elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Comune di Saint-Christophe, loc. Aeroporto, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

#### **Art. 22 - (Oneri e spese contrattuali)**

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della Concessionaria.

#### **Art. 23 - (Rinvio a norme di legge e regolamentari)**

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione relative alle concessioni sul demanio aeronautico e le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità della Regione.

#### **Art. 24 - (Efficacia della Convenzione)**

1. La presente convenzione è vincolante fra le parti a decorrere dalla data di affidamento della concessione, mentre la Concessionaria è vincolata fin dal momento della sua sottoscrizione.

Per la REGIONE

Ing. Antonio POLLANO



per la CONCESSIONARIA

Sig. Francesco CHIMMINELLI



#### **ALLEGATI**

- 1 – IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE AEROPORTUALI
- 2 – POLIZZE ASSICURATIVE
- 3 – ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE
- 4 – CARTA DEI SERVIZI
- 5 – PROGRAMMA DI INTERVENTO
- 6 – SCHEDA SERVIZI

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**  
**ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI**

\*\*\*\*\*

**INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’AEROPORTO CORRADO GEX DI SAINT-CHRISTOPHE (AO): MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 23 DICEMBRE 2005 E DALL’ATTO INTEGRATIVO DEL 27 LUGLIO 2007, PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA AEROPORTUALE.**

**Premesso**

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1759, in data 31 maggio 2004, è stata approvata la documentazione e l’indizione di gara, ai sensi del d.lgs 157/95, per la ricerca del socio privato di maggioranza cui assegnare il 51% della società cui affidare in concessione la gestione della struttura aeroportuale regionale di Saint-Christophe, per una durata di anni trenta, a decorrere dal 1° dicembre 2004;
- che, con provvedimento dirigenziale n. 5482, in data 22 novembre 2004, è stata individuata la società Air Vallée S.p.a. quale socio privato di maggioranza della futura società di gestione dell’aeroporto;
- che, con provvedimento dirigenziale n. 2657 del 30 maggio 2005, si è preso atto dell’avvenuta costituzione, in data 22 dicembre 2004, della società AVDA - Aeroporto Valle d’Aosta s.p.a. – Aéroport du Val d’Aoste s.p.a. con sede in Saint-Christophe;
- che, in data 29 dicembre 2004, è stata sottoscritta, fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la società AVDA, la convenzione che disciplina le modalità e le condizioni per l’espletamento del servizio di gestione dell’aeroporto regionale “Corrado Gex”;

**Preso Atto**

- che il Consiglio regionale ha approvato, con deliberazione n. 1719/XII del 12 gennaio 2006, su proposta della Giunta regionale, il “Programma di investimenti e sviluppo dell’aeroporto



regionale C. Gex 2006-2010, ai sensi del comma 3, dell'art. 48, della l.r. 15 dicembre 2003, n. 21", nel quale sono compresi, relativamente alla prima fase di attuazione del programma, il prolungamento della pista di volo e l'acquisizione e l'installazione degli apparati di radioassistenza, in quanto ritenuti prioritari per assolvere alle disposizioni inerenti la sicurezza del volo e per un coerente sviluppo dello scalo;

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 4442, in data 16 dicembre 2005, è stata approvata la stipula, tra la Regione, lo Stato e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), di un primo Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale;

- che il predetto Accordo, siglato il 23 dicembre 2005, prevede la realizzazione degli interventi di prolungamento della pista di volo e l'acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza, per una spesa complessiva di euro 14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 assegnati dalla delibera CIPE n. 20/2004 ed euro 11.858.842,00 quale quota di cofinanziamento regionale;

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1837 del 6 luglio 2007, è stata approvata la stipula, tra la Regione, lo Stato e l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), di un Atto integrativo del predetto Accordo di programma quadro;

- che il predetto atto integrativo, siglato il 27 luglio 2007, prevede la realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità e l'acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per una spesa complessiva di euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 assegnati dalla delibera CIPE n. 3/2006 ed euro 10.586.244,00 quale quota di cofinanziamento regionale;

- che i predetti Accordi prevedono l'attuazione degli interventi sotto il coordinamento del Servizio grandi infrastrutture e impianti a fune della Regione, per il tramite di AVDA - Aeroporto Valle d'Aosta S.p.a., società di gestione dell'aeroporto "Corrado Gex", costituita con atto rep. n. 158090/4893, in data 22 dicembre 2004;



**Rilevato**

- che la Convenzione stipulata in data 29.12.2004 fra la Regione e AVDA, essendo antecedente alla stipula degli Accordi di programma, risulta non sufficientemente dettagliata dal punto di vista formale per quanto concerne alcune condizioni e modalità di esecuzione degli interventi di adeguamento dello scalo disciplinati da tali Accordi;
- che nel frattempo sono stati chiariti con l'Agenzia delle Entrate di Aosta alcuni dubbi interpretativi in relazione all'applicabilità dell'IVA sugli interventi oggetto della Convenzione;

**Considerato**

- che si rende necessario precisare, mediante la presente Appendice alla Convenzione, i rapporti tra la Regione e AVDA, riferiti all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro del 23 dicembre 2005 e dall'Atto integrativo del 27 luglio 2007.

**Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,**

con il presente atto, denominato di seguito "Appendice", si stabiliscono le seguenti integrazioni e precisazioni alla Convenzione in essere fra la Regione e AVDA, stipulata in data 29 dicembre 2004, riferite all'esecuzione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma Quadro in data 23 dicembre 2005 e successivo Atto integrativo finalizzati al miglioramento dell'accessibilità dell'aeroporto C. Gex.

**(art. 1)**

In esecuzione dell'**art. 3 – (durata)** della Convenzione, si precisa quanto segue.

Per quanto concerne gli impegni temporali relativi agli APQ, si assume, con la presente Appendice, quale scadenza temporale per l'esecuzione degli stessi quella fissata negli stessi Accordo e Atto integrativo, ivi comprese le tempistiche per il raggiungimento delle condizioni per ottenere le premialità, laddove previste.

Nel caso specifico, relativamente agli interventi di cui all'Accordo di Programma originario (allungamento pista e radioassistenze), si precisa che AVDA dovrà avviare le procedure di certificazione e/o collaudo dei lavori e delle forniture entro il 30 settembre 2009;



relativamente agli interventi di cui all'Atto integrativo (nuova aerostazione, parcheggi, viabilità, dotazioni tecnologiche, informatiche e arredi), si precisa che AVDA dovrà avviare le procedure di certificazione e/o collaudo dei lavori e delle forniture entro il 1° novembre 2011. Si stabilisce tuttavia che l'inosservanza di dette scadenze non potrà essere contestata o addebitata ad AVDA qualora essa sia imputabile alla condotta di soggetti terzi, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nella realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento, adeguamento e mantenimento dello scalo regionale, ed il cui operato è sottratto alla direzione, controllo e vigilanza di AVDA (quali, a mero titolo esemplificativo ENAC, ENAV, ecc..).

**(art. 2)**

La Convenzione, all'**art. 4 – (oggetto)**, disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, ed ha per oggetto: “..omissis.. l'espletamento, in qualità di stazione appaltante, delle procedure per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali”.

Al fine di quanto sopra, si precisa che il rapporto in essere tra la Regione e la società AVDA si configura, anche per gli interventi oggetto dei citati Accordi di programma e Atto integrativo, quale “mandato senza rappresentanza” ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile, così come per la realizzazione di tutti gli interventi di potenziamento, adeguamento e mantenimento dello scalo regionale; detto mandato obbliga la società AVDA a curare, in nome proprio, ma per conto della Regione, l'esecuzione degli interventi programmati, in via generale, dal Master Plan, e nello specifico, dai citati Accordo di programma e Atto integrativo e dai programmi di investimenti e sviluppo via via approvati dai competenti organi della Regione, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione, salvo quelli fissati all'art. 7 della Convenzione.

**(art. 3)**

All'**art. 7 – (corrispettivo e modalità di pagamento)**, la Convenzione determina l'importo annuo da erogare alla società AVDA per l'esercizio dei servizi oggetto della concessione



*[Handwritten signature]*

definiti nell'art. 5; a tal proposito con la presente Appendice, nel rilevare che nel corrispettivo di cui trattasi non sono incluse le spese vive sostenute da AVDA nella sua qualità di stazione appaltante, sia nelle fasi di progettazione, che di quelle di appalto e di esecuzione degli interventi previsti e programmati, si precisa che per quanto riguarda gli interventi riconducibili all'Accordo di programma e relativo Atto integrativo, e più in generale per quelli di maggiore complessità, individuabili in un importo superiore a 200.000,00 €, la Regione ristorerà ad AVDA, oltre agli oneri per la realizzazione degli interventi, le spese sostenute per le procedure attinenti la progettazione, la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza ed i collaudi, la realizzazione dei lavori, l'acquisizione delle forniture, nonché le ulteriori spese, sostenute nella qualità di stazione appaltante, direttamente connesse agli interventi. Il ristoro delle spese avverrà sulla base dell'avanzamento delle diverse attività, previa presentazione di relative fatture da parte di AVDA e previo accertamento da parte della Regione dell'avvenuta realizzazione delle opere e/o dell'acquisizione delle forniture e dei servizi.

La Regione si impegna, in particolare, a rimborsare ad AVDA anche le spese da questa sostenute a titolo di contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella misura dovuta per legge nonché per l'adempimento agli obblighi di pubblicità preventiva e successiva, per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e, se del caso, delle Commissioni di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e per l'acquisizione di consulenze legali e tecniche a supporto delle fasi di aggiudicazione e/o esecuzione delle opere, previa esibizione da parte di AVDA di idonea documentazione di spesa.

(art. 4)

All'art. 10 – **(impegni della concessionaria)** la Convenzione definisce, in via generale, gli obblighi della società di gestione, concernenti principalmente la gestione e l'organizzazione delle attività finalizzate al mantenimento dell'operatività dello scalo; al comma 2, in termini generali, viene citato l'impegno ad agevolare "l'attuazione del programma di ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali e l'installazione degli ausili alla navigazione aerea; a tal proposito detto articolo viene integrato con le seguenti precisazioni:



AVDA è tenuta a curare la realizzazione degli interventi programmati, in via generale, dal Master Plan, e nello specifico, dall'Accordo di Programma e relativo Atto integrativo e dai programmi di investimenti e sviluppo via via approvati dai competenti organi della Regione, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 del codice civile ed in particolare, a mero titolo esemplificativo, a:

1. impegnare le risorse finanziarie statali, riferite alle attività di propria competenza per l'attuazione degli interventi oggetto di Accordo di programma e Atto integrativo, mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro le scadenze e i termini previsti dai medesimi, al fine di evitare alla Regione la perdita del relativo finanziamento statale e per assicurare l'ottenimento di risorse premiali aggiuntive;
2. rispettare, nell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi, la pertinente normativa in materia di appalti pubblici;
3. richiedere le concessioni edilizie e le autorizzazioni prescritte per l'esecuzione degli interventi;
4. tenere costantemente aggiornate scritture contabili separate per gli interventi di cui alla presente appendice, che forniscano informazioni dettagliate, registrando, per ciascuna spesa effettivamente sostenuta, la data, l'importo, la natura del documento giustificativo nonché il metodo e la data di pagamento;
5. rendicontare unicamente spese ammissibili, debitamente documentate;
6. conservare i documenti giustificativi, in originale o su supporti comunemente accettati;
7. partecipare alle riunioni periodiche dell'apposito "Comitato di pilotaggio dell'attuazione dell'Accordo", convocate dal Servizio Aeroporto e Ferrovie della Regione;
8. accettare il controllo dei competenti organi statali e regionali sull'attuazione degli interventi e sull'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite;
9. fornire al Servizio Aeroporto e Ferrovie della Regione, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi, al fine di consentire l'espletamento delle attività periodiche di monitoraggio, previste nella circolare del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;



10. fornire al Servizio Aeroporto e Ferrovie della Regione, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli impegni e ai costi realizzati, effettivi e previsti, al fine di consentire l'aggiornamento trimestrale del cronoprogramma di attuazione degli interventi.

La presente Appendice alla Convenzione stipulata in data 29 dicembre 2004 consta di n. 4 articoli, disposti su n. 7 pagine, ed ha validità a partire dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti sottoindicati.

Letto, confermato e sottoscritto in Saint-Christophe, il **05 SET. 2008**.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Capo del Servizio Aeroporto e Ferrovie

Ing. Marco TREVISAN



Per la società AVDA

Aeroporto Valle d'Aosta s.p.a. – Aéroport du Val d'Aoste s.p.a

L'Amministratore delegato

Ing. Piergiorgio BRUNOD